

CE/eb

12100 CUNEO, 19 febbraio 2021

*Circolare n. 3/2021*

Alle IMPRESE EDILI  
Ai CONSULENTI DEL LAVORO  
Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

Oggetto: Certificazione Unica 2021 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil

Come comunicato con la circolare della CNCE n. 12/2021 del 18/02/2021, con riferimento al regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil afferenti l'anno di imposta 2020, si prega di tener conto delle seguenti indicazioni.

In attesa dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari, che, come riportato sulla circolare di cui sopra, avverrà entro il 31 luglio 2021 avendo il fondo iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie dal mese di ottobre 2020, ai fini della compilazione da parte dei datori di lavoro a titolo di sostituti di imposta della Certificazione Unica 2021, da consegnare al personale dipendente nei termini di legge previsti, si evidenzia quanto segue:

- nella sezione "Oneri deducibili", al **punto 442** "contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito" dovrà essere indicato l'intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell'anno 2020;
- nel **punto 443** della medesima sezione "Oneri Deducibili", dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: **96409710587**.

Ad iscrizione avvenuta, di cui verrà data tempestiva comunicazione, i contributi versati per l'anno 2020 potranno essere dedotti/recuperati in sede di conguaglio fiscale.

In relazione al regime contributivo, l'importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali è assoggettato all'aliquota di solidarietà Inps del 10%.

Cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE  
(Gagino Nicola)



IL PRESIDENTE  
(Barberis Luca)

